



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0009647 - 05/09/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/me

Roma, - 5 SET. 2016

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di VALLO DELLA LUCANIA**  
**Piazza Vittorio Emanuele II 26**  
**84078 Vallo della Lucania (SA)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 232/2016 \_ eleggibilità di un Consigliere \_ durata del mandato*

Con riferimento al quesito formulato il 5 agosto 2016 nel quale si chiede se un Consigliere dell'Ordine attualmente in carica, che ha espletato solo tredici mesi di mandato nel corso del primo periodo transitorio (1° gennaio 2008 – 21 dicembre 2012), sia nuovamente eleggibile in qualità di Consigliere per il mandato 2017 – 2020, si osserva quanto segue.

L'ordinamento professionale disciplina non solo la durata del mandato dei Consigli degli Ordini<sup>1</sup>, ma assicura anche che tutti i Consigli degli Ordini locali siano rinnovati alla stessa data<sup>2</sup>. Tale meccanismo fa sì che qualora un Consiglio dell'Ordine decada per il venir meno del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti, ovvero sia stato commissariato, il nuovo Consiglio eletto in sostituzione del precedente rimanga in carica solo fino alla data in cui saranno rinnovati tutti i Consigli degli Ordini locali (art. 9, commi 6 e 7). Il consiglio neoletto (così come quello decaduto) avrà dunque naturalmente una durata inferiore ai quattro anni.

Tale meccanismo induce a ritenere che il Legislatore abbia voluto considerare l'esistenza di un mandato unitario della durata quadriennale (quinquennale nella prima parte del periodo transitorio), ancorché nello stesso periodo si possano succedere più Consigli dell'Ordine.

Dopo aver fissato la durata naturale del mandato, l'ordinamento professionale, all'art. 9, comma 9, pone il limite al numero di mandati consecutivi che possono essere assunti, sia dai Consiglieri che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Occorre allora stabilire quale sia il limite temporale di assunzione della carica che consente di ritenere assolto un intero mandato. A tal fine si ritiene che si possa far riferimento in via analogica all'art. 51, del

<sup>1</sup> Mentre la durata del primo mandato è fissata dall'art. 63, comma 2 e dall'art. 64, comma 7, D.Lgs. 139/2005 in cinque anni, quella dei mandati successivi è fissata, dall'art. 63, comma 3, dall'art. 65, comma 3 e dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 139/2005, in quattro anni.

<sup>2</sup> In tal senso dispone espressamente l'art. 65, comma 1, D.Lgs. 139/2005 e le previsioni dell'art. 9, commi 6 e 7, D.Lgs. 139/2005.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267<sup>3</sup>, che consente di ritenere ammissibile un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della durata del mandato prevista per legge.

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che il Consigliere che ha espletato solo tredici mesi di mandato nel corso del primo periodo transitorio (1° gennaio 2008 – 21 dicembre 2012), sia nuovamente eleggibile in qualità di Consigliere per il mandato 2017 – 2020.

Va evidenziato, inoltre, che nel mese di gennaio 2015 è stato posto al Ministero della Giustizia un quesito con il quale si è chiesto se la preclusione di cui al comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. 139/05, in ordine al numero massimo di mandati consecutivi, operi a prescindere dalla carica di fatto ricoperta (consigliere o presidente), oppure consenta a colui il quale abbia per due mandati ricoperto, la carica di consigliere, di rivestire, per ulteriori due mandati, la carica di Presidente.

Nel quesito è stato evidenziato che una corretta lettura degli artt. 8; 9 e 10 del D.Lgs. 139/2005<sup>4</sup> deve indurre a ritenere che l'aver ricoperto la carica di Consigliere (ad esempio per due mandati) non precluda la possibilità di ricoprire la carica di Presidente per ulteriori due mandati, stante la sostanziale diversità delle cariche, che rappresentano due organi diversi, e delle modalità elettive delle stesse.

Infatti, prendendo le mosse dal fatto che

- il Consiglio dell'Ordine e Presidente dell'Ordine costituiscono organi diversi;
- il Legislatore ha previsto l'elezione diretta del Presidente da parte degli iscritti, che non verrà giammai a ricoprire, neppure per breve tempo, come viceversa avviene per gli avvocati, la carica di Consigliere;

il limite dei due mandati di cui al citato art. 9 deve ritenersi preclusivo dell'ulteriore svolgimento del mandato esclusivamente all'interno della stessa carica, ovvero organo, stante la sostanziale diversità della carica ricoperta.

Il Ministero della Giustizia in data 11 febbraio 2015 si è espresso confermando l'orientamento sopra espresso.

Cordiali saluti

  
Francesca Maione

<sup>3</sup> L'art. 51 del D.Lgs. 18 agosto 2000 così dispone: "1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

<sup>4</sup> L'art. 8 del D.Lgs. 139/05 individua gli organi dell'Ordine territoriale nel Consiglio, nel Presidente, nel Collego dei revisori e nell'Assemblea degli iscritti; l'art. 9 prescrive che "I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due", l'art. 10 individua le cariche del Consiglio, elette direttamente al suo interno, nelle figure del Vicepresidente, del Segretario ed del Tesoriere, mentre quella del Presidente è eletta direttamente dagli iscritti secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.Lgs.139/2005.